Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 9 marzo 1936 - Anno XIV

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 307.
Conversione in legge del R. decreto-legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1602, relativo alla istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Eritrea e in Somalia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1602, relativo alla istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Eritrea e in Somalia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 308.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1881, riflettente l'assunzione di 55 tecnici avventizi per l'esecuzione dei lavori della litoranea libica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1881, riflettente l'assunzione di 55 tecnici avventizi per l'esecuzione dei lavori della litoranea libica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 309.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1574, riflettente l'aumento di cinquanta posti negli ultimi gradi del ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione coloniale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1574, riflettente l'aumento di cinquanta posti negli ultimi gradi del ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione coloniale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 310.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, relativo alla revoca della concessione all'Automobile Club di Tripoli di effettuare una lotteria automobilistica e riorganizzazione della lotteria stessa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, relativo alla revoca della concessione all'Automobile Club di Tripoli di effettuare una lotteria automobilistica e riorganizzazione della lotteria stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 febbraio 1936-XIV, n. 311.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1709, che modifica il trattamento doganale dei lucchetti, del vetro e del cristallo in tubi, barre e canne.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1709, che modifica il trattamento doganale dei lucchetti, del vetro e del cristallo in tubi, barre e canne.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 312.

Estensione ai maestri elementari dei corsi integrativi di Bolzano delle disposizioni dell'art. 38 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere ai maestri elementari del comune di Bolzano l'applicazione delle disposizioni degli articoli 38 e 39 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, nonchè di quelle dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1964, e 29 giugno 1933-XI, n. 1015;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ai maestri elementari dei corsi integrativi del comune di Bolzano, compresi nella graduatoria approvata dal Regio provveditore agli studi di Trento e per un numero non superiore a nove, saranno conferiti, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, i posti di organico assegnati, con la tabella di cui all'allegato 2 del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1964, ai corsi secondari di avviamento professionale di Trieste e di Trento e nei limiti degli 871 posti dei ruoli organici degli insegnanti dei Regi corsi secondari annuali e biennali di avviamento professionale stabiliti dal decreto interministeriale 2 luglio 1932-X, e successive modificazioni, prorogati per il biennio 16 settembre 1934-15 settembre 1936, con il decreto interministeriale 11 dicembre 1935-XIV.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1936-XIV, n. 313.

Applicazione ai dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed asoluta di provvedere, mediante interpretazione autentica, ad assicurare in modo costante ed uniforme, per tutti i dipendenti dello Stato, a qualunque categoria e Amministrazione appartengano, l'applicazione delle disposizioni concernenti il loro trattamento, e quello degli altri aventi diritto, in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'inabilità di ogni grado o la morte, da qualunque causa prodotte, in servizio o in occasione del servizio, ai dipendenti civili e militari di qualsiasi Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, danno luogo, nei confronti dello Stato, unicamente

al trattamento previsto a favore dei medesimi o degli altri aventi diritto dalle norme che regolano il rapporto di servizio o la quiescenza.

È esclusa ogni azione di danni da parte di chiunque altro.

Art. 2. — Il presente decreto si applica ai dipendenti dello Stato soggetti alle norme del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ai quali, peraltro, è fatto salvo il trattamento spettante ad essi o agli altri aventi diritto in base alle norme medesime, nel caso di morte o di inabilità di ogni grado e durata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed i Ministri proponenti sono incaricati della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 18. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1936-XIV, n. 314.
Facoltà di commutare in « Rendita 5 % » i Buoni del tesoro novennali 5 % serie speciale 1944 avuti in cambio di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614;
Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684;
Ritenuta l'urgente necessità di consentire ai cedenti dei titoli esteri o italiani emessi all'estero l'opzione di ricevere in cambio titoli del nuovo prestito nazionale « Rendita 5 % » in luogo di buoni del tesoro novennali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I Buoni novennali del tesoro 5 % ceduti in cambio di titoli esteri o italiani emessi all'estero ai sensi del R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, saranno accettati in sottoscrizione al nuovo prestito nazionale « Rendita 5 % ».

Agli effetti del comma precedente i Buoni del tesoro saranno valutati per il loro valore nominale e i titoli del nuovo prestito nazionale « Rendita 5 % » saranno calcolati al prezzo di emissione di L. 95 per ogni cento lire di capitale nominale.

All'atto della sottoscrizione alla Rendita 5 % verrà eseguito il conguaglio degli interessi compresi nelle cedole correnti dei Buoni del tesoro e della Rendita.

Art. 2. — Le differenze di capitale nominale di Rendita 5 % inferiori a 100, risultanti dalla sottoscrizione di cui al precedente articolo, saranno integrate con versamenti in denaro da parte di coloro che esercitano l'opzione, in ragione di L. 0,95 per ogni lira di capitale nominale mancante per raggiungere 100 lire.

L'esercizio dell'opzione è considerato a tutti gli effetti atto di ordinaria amministrazione e godrà delle esenzioni fiscali previste per le operazioni relative al nuovo prestito « Rendita 5 % ».

Art. 3. — Ai fini dell'esecuzione del disposto dell'art. 6 del R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato ad applicare ai titoli stranieri in divisa estera, che siano quotati in Italia oltrechè sui mercati di emissione, il prezzo più favorevole per i cedenti fra quello risultante dalla quotazione in Italia alla data del 28 agosto 1935 e quello risultante alla stessa data sui mercati di emissione.

Art. 4. — Restano invariate tutte le altre disposizioni dettate dal R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, circa la valutazione dei titoli esteri o italiani emessi all'estero, nonchè tutte le altre norme che non siano incompatibili col presente decreto.

Art. 5. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti a tutte le variazioni dei bilanci dell'entrata e della spesa ed a quanto altro possa occorrere per l'applicazione del presente decreto.

Art. 6. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 43. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1936-XIV, n. 315.
Istituzione di una specializzazione per « edili » presso la Regia scuola tecnica industriale di Lauria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1933, n. 2044, concernente la trasformazione del Regio laboratorio scuola di Lauria in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale;
Visto l'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La specializzazione « falegnami ebanisti » prevista nell'art. 2 dello statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Lauria approvato con R. decreto 28 settembre 1933, n. 2044, è soppressa ed è istituita in sua vece una specializzazione per « edili ».

Art. 2. — L'obbligo dell'insegnamento del disegno professionale di cui alla cattedra n. 3 della tabella organica allegata allo statuto della Regia scuola tecnica ad indirizzo industriale di Lauria approvato col citato R. decreto 28 settembre 1933, n. 2044, è esteso anche alle classi della specializzazione per edili che a tal fine vanno riunite a quelle della specializzazione per fabbri.

L'incarico di cui al n. 6 della tabella organica medesima è sostituito con l'incarico di insegnamento di « Tecnologia - Elementi di costruzioni » per edili.

Il posto di ruolo di capofficina falegname ebanista previsto al n. 2 della tabella organica del personale tecnico e amministrativo della Scuola anzidetta è sostituito con un posto di ruolo di capofficina edile.

Art. 3. — Gli effetti del presente decreto decorrono dal 16 settembre 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 24. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1936-XIV, n. 316.
Istituzione di una specializzazione per « fabbri » presso la Regia scuola tecnica industriale di Lucca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1933, n. 2045, concernente la trasformazione del Regio laboratorio scuola di Lucca in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il R. decreto 19 aprile 1934, n. 822, che approva i programmi per le specializzazioni per fabbri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alle specializzazioni previste nell'art. 2 dello statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Lucca approvato col R. decreto 28 settembre 1933, n. 2045, è aggiunta la specializzazione per « fabbri ».

Art. 2. — Gli insegnamenti del disegno professionale e della tecnologia per la specializzazione « fabbri » saranno svolti, rispettivamente, insieme agli insegnamenti del disegno professionale e della tecnologia nella specializzazione « meccanici », le classi della quale saranno a tal uopo abbinate con quelle della specializzazione « fabbri ».

Art. 3. — Il posto di ruolo di capofficina meccanico previsto al n 1 della tabella organica del personale tecnico e amministrativo allegato allo statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Lucca, approvato col citato R. decreto 28 settembre 1933, n. 2045, è sostituito con un posto di ruolo di « capofficina falegname ebanista ».

Il posto di ruolo di sottocapofficina falegname ebanista previsto al n. 5 della tabella organica sopra menzionata è sostituito con un posto di ruolo di « sottocapofficina fabbro ».

Gli effetti del presente decreto decorrono dal 16 settembre 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1936-XIV, n. 317.
Disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare l'approvvigionamento delle lane occorrenti per i bisogni delle Forze armate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Tutta la lana di produzione nazionale, di qualunque qualità e specie, della tosa 1936, dovrà essere posta a disposizione dell'autorità militare che la requisirà per i propri usi.

La distribuzione della lana così requisita sarà disciplinata, sentite, ove occorra, le competenti Federazioni industriali e commerciali, dalla Giunta delle lane, di cui al R. decreto 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, in relazione al fabbisogno delle singole forniture delle forze armate.

Art. 2. — È fatto obbligo indistintamente a tutti i produttori di lana di denunciare alla Direzione di commissariato militare competente per territorio entro dieci giorni dalla tosatura delle pecore il quantitativo di lana tosata nonchè il luogo di deposito della lana stessa.

Art. 3. — Chiunque detenga a qualsiasi titolo lana della tosa 1936 ha l'obbligo di consegnarla, entro il termine che sarà stabilito in apposito bando dall'autorità militare, da pubblicarsi a cura del podestà, ai centri di raccolta istituiti e gestiti nelle varie zone di produzione dalle Direzioni di commissariato militare.

Art. 4. — La lana allo stato sucido o saltato o lavato deve essere presentata a uno dei magazzini militari del centro di raccolta e viene ritirata dall'autorità militare.

La pesatura e l'apprezzamento della lana sono effettuati in presenza del venditore.

Il pagamento del prezzo, da determinarsi a norma del successivo articolo 5, è fatto per intiero qualora non vi siano contestazioni circa la resa della lana.

Nel caso di contestazione della resa, il pagamento è fatto per l'80 per cento salvo liquidazione finale dopo la prova di condizionatura.

Art. 5. — Il prezzo della lana (base lavata a fondo) è ragguagliato, a seconda delle varie qualità, a quello medio dei tipi similari di lana estera in base alle quotazioni correnti nel mese di aprile 1936. Il prezzo è per merce imballata franco magazzino di consegna.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze, per la guerra e per le corporazioni, sarà determinato insindacabilmente tale prezzo maggiorato di una percentuale da stabilirsi col decreto stesso.

Art. 6. — Le operazioni di apprezzamento della lana sono eseguite da apposite Commissioni, presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione militare e composte di tre esperti, dei quali due designati, rispettivamente, dalla Giunta delle lane (d'intesa con la Federazione nazionale fascista degli industriali lanieri) e dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti dei prodotti tessili, e il terzo designato, d'accordo, fra la Confederazione fascista degli agricoltori e quella dei lavoratori dell'agricoltura.

L'apprezzamento della lana da parte delle Commissioni non è soggetto a gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 7. — Le operazioni di pagamento del prezzo della lana sono eseguite dalle Direzioni di commissariato militare, con l'osservanza delle norme vigenti, in base a liquidazioni firmate dal presidente della Commissione di cui al precedente art. 6.

Art. 8. — La lana di concia, che sarà ricavata con qualunque procedimento dalla slanatura delle pelli, a partire dal 1° aprile 1936, dovrà essere posta a disposizione dell'Amministrazione militare per essere requisita.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, saranno estese, con gli opportuni adattamenti, alla lana di concia, le norme del presente decreto, relative alla denuncia della produzione, alla procedura di requisizione e alla fissazione del prezzo e sarà emanata ogni altra norma occorrente ai fini della requisizione.

Art. 9. — Per le direttive di massima e per il coordinamento dell'attività delle Commissioni, di cui al precedente art. 6, è istituita, presso il Ministero della guerra, la Commissione centrale requisizione lana composta di:

un rappresentante del Ministero della guerra, presidente;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute;
un rappresentante della Giunta delle lane;
un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori;
un rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura;
un rappresentante della Federazione nazionale fascista industriali lanieri;
un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei commercianti prodotti tessili.

Art. 10. — Coloro che contravvengono agli obblighi imposti dalle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila, salva, ove del caso, l'applicazione della confisca a termini del codice penale.

Art. 11. — Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, potrà essere ordinato l'accertamento dei quantitativi di lane provenienti da produzioni anteriori a quella del 1936 ed esistenti sia presso i produttori che presso le aziende industriali e commerciali.

Con le stesse modalità, sentita la Commissione centrale di cui al precedente art. 9, potrà essere ordinata la requisizione per usi militari dei detti quantitativi di lane.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 16 febbraio 1936-XIV, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1936 Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 51. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1936-XIV.
Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale a concedere all'Ente nazionale fascista della mutualità scolastica un mutuo fino alla concorrenza di L. 250.000.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 35, n. 11, del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, concernente il perfezionamento ed il coordinamento della previdenza sociale;

Vedute le note n. 6517 del 21 agosto 1934-XII, e n. 3099 del 6 aprile 1935-XIII, con le quali il presidente dell'Ente nazionale fascista della mutualità scolastica chiede che sia concesso all'Ente medesimo di stipulare un mutuo fruttifero per la somma di L. 250.000 con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Veduta la deliberazione 5 aprile 1935-XIII, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale fascista della mutualità scolastica delibera di stipulare il mutuo anzidetto autorizzando il presidente dell'Ente stesso a firmare i relativi contratti;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato a concedere all'Ente nazionale fascista della mutualità scolastica un mutuo fino alla concorrenza di L. 250.000 (duecentocinquantamila) al tasso di interesse annuo del 4 % con ammortamento in non oltre quattro anni, da impiegarsi nel pagamento dei contributi arretrati dovuti dall'Ente mutuatario all'Istituto mutuante.

Art. 2. — Ai fini del rimborso l'Ente nazionale fascista della mutualità scolastica è autorizzato a cedere, con apposita convenzione, all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, fino a concorrenza della quota di ammortamento e degli interessi relativi, una parte del contributo che all'Ente medesimo deve essere versato dalle Federazioni provinciali della mutualità scolastica previste dalla legge 3 gennaio 1929, n. 17.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 114. — PICCONE.

(612)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1936-XIV.
Nomina dei componenti il Collegio sindacale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto- legge 6 gennaio 1935-XIV, n. 44;

Decreta:

Articolo unico. — Sono chiamati a far parte del collegio dei sindaci dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I), per il primo esercizio, quali sindaci effettivi i signori:

Cav. di gr. cr. dott. Dante Almansi, consigliere della Corte dei conti;

Comm. rag. Arturo Domacavalli, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze;

Cav. uff. dott. Antonio Andreozzi, consigliere, reggente di sezione, nel Ministero delle corporazioni;

e quali sindaci supplenti, i signori:

Cav. uff. rag. Francesco Atzeni, consigliere nel Ministero delle finanze;

Cav. dott. Domenico Nicoletti, primo segretario nel Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(583)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1936-XIV.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Oujda (Rabat).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista ed esaminata la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Oujda alla dipendenza del Regio consolato generale in Rabat.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro:* SUVICH.

(613)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno, con lettera in data 5 marzo corrente, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione della essenza di bergamotto.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 279, recante nuove norme per la disciplina e il commercio della canapa.

(628)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 3 marzo corrente, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2417, riguardante il servizio degli ufficiali addetti al nucleo di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione.

(629)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno, con lettera in data 3 corrente, il seguente disegno di liegge: Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 81, concernente la destinazione alla distillazione di una parte del vino prodotto con uve della vendemmia dell'anno 1935.

(630)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione di un fabbricato disposta a suo favore dal comune di Ortonovo (La Spezia.

Con R. decreto 11 gennaio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1936, l'Opera nazionale Dopolavoro è stata autorizzata ad accettare la donazione di un fabbricato di proprietà comunale sito in Ortonovo (via Belvedere n. 3) disposta in suo favore dal comune di Ortonovo (La Spezia) con deliberazione di quel podestà cav. Dino Damilano di Angelo del 29 settembre 1934, approvata con atto del segretario dell'11 gennaio 1935 e ratificato dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 13 ottobre 1934.

(562)

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dal marchese Carlo Tucci di Lucca.

Con R. decreto 11 gennaio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti in data 29 gennaio 1936, l'Opera nazionale Dopolavoro è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta in suo favore dal marchese Carlo Tucci fu Alessandro, di Lucca, mediante rogito 7 novembre 1934 del Regio notaio Masini Renato di Lucca, di un appezzamento di terreno con un fabbricato ad un piano sito nel comune di Capannori, frazione di Valgiano (Lucca).

(563)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 30

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 3,50 % (1906)	775879	21 —	Fasiani Bartolomeo fu Benedetto, minore sotto la p. p. della madre Merlo *Giuseppina fu Domenico* ved. di Fasiani Benedetto, dom. a Ceriate (Genova); con usuf. a Merlo *Giuseppina fu Domenico*, ved. di Fasiani Benedetto, dom. a Ceriate (Genova).	Intestata come contro; minore sotto la p. p. della madre Merlo *Teresa-Maria-Giuseppina di Giuseppe* ved., ecc., come contro; con usufr. a Merlo *Teresa-Maria-Giuseppina di Giuseppe*, ved., ecc., come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	807127	35 —	Sandino Celio e Michele fu *Michelangelo*, minori sotto la p. p. della madre Perinetti Francesca fu Giovanni Battista, ved. di Sandino *Michelangelo*, dom a Caravino (Torino).	Sandino Celio e Michele fu *Federico-Michele*, minori sotto la p. p. della madre Perinetti Francesca fu Giovanni Battista, ved. di Sandino *Federico-Michele*, dom. come contro.
Id.	17615	402,50	Pascucci *Addolorata* fu Francesco, moglie di Moscarello Giuseppe fu Ruggero, dom. a Stornara (Foggia).	Pascucci *Anna-Maria-Addolorata* fu Francesco, moglie di Moscarella Giuseppe fu Ruggero, dom. come contro.
Id.	163857	577,50	*Lizzi* Antonio fu Luigi, dom. in Accadia (Avellino); con usuf. vital. a *Lizzi* Vincenzo fu Luigi, dom. in Accadia (Avellino).	*Lizzo* Antonio fu Luigi, dom. come contro; con usuf. vital. a *Lizzo* Vincenzo fu Luigi, dom. come contro.
Id.	200577	168 —	Mauro *Rosaria*, Domenico, Amalia, Francescantonio e Carmine fu Annibale, minori sotto la p. p. della madre Grosso Carmela fu Gaetano, ved. di Mauro Annibale, dom. a Bonifati (Cosenza).	Mauro *Maria-Rosaria*, Domenico, Amalia, Francescantonio e Carmine fu Annibale, minori, ecc., come contro.
Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.	56622 60186 60557 71625 71626 266216 266217	66,50 112 — 245 — 122,50 182 — 21 — 21 —	Gabbiano Felicina e Mariola (56622–71626); Gabbiano Felicina (266216); Gabbiano Mariola (266217) — fu Mario, minori sotto la p. p. della madre Ariotti *Lucia* fu Felice, dom. a Moncalvo (Alessandria), con usuf. ad Ariotti *Lucia* fu Felice, ved. di Gabbiano Mario, dom. a Moncalvo (Alessandria).	Gabbiano Felicina e Mariola (56622–71626); Gabbiano Felicina (266216); Gabbiano Mariola (266217) — fu Mario, minori sotto la p.p. della madre Ariotti *Angela-Lucia* fu Felice, domicil. come contro; con usuf. ad Ariotti *Angela-Lucia* fu Felice ved., ecc., come contro
Id.	214260	350 —	Moscati *Teresa*, Angiolina, Girolamo e Maria di Vincenzo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da esso Moscati Vincenzo, dom. a Montesarchio (Benevento); con usuf. vital. al detto Moscati Vincenzo.	Moscati *Maria-Teresa*, Angiolina, ecc., come contro e con usuf. vital come contro.
Id.	415674	528,50	Moscati *Teresa* e Maria di Vincenzo e figli nascituri di questi, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Montesarchio (Benevento); con usuf. vital. a Moscati Vincenzo di cui sopra.	Moscati *Maria-Teresa*, ecc., e con usufr. come contro.
Cons. 5 %	234021	85 —	*Cammizuli* Raffaele fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rossano *Marianna*, ved. di *Cammizuli* Luigi, dom. a Castelvetrano (Trapani).	*Caminzuli* Raffaele-*Giuseppe-Eduardo* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rossano *Anna-Maria* ved. di *Caminzuli* Luigi, dom. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	363142	343 —	D'Andrea Michelina fu Aniello, moglie di Cocciardi *Carlo*, dom. a Panni (Foggia).	D'Andrea Michelina fu Aniello, moglie di Cocciardi *Giuseppe-Carlo*, dom. a Panni (Foggia).
Prestito Naz. 5 %	38598	420 —	Mascherpa Iride fu Siro, moglie di Trovati Giuseppe, dom. a Valle Lomellina (Pavia); con usufrutto vitalizio a Sozzani *Francesca* detta Fanny fu Siro, ved. di Mascherpa Siro, dom. a Cortelona (Pavia).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Sozzani *Beatrice-Francesca*, detta Fanny fu Siro, ved. ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	424839 276411	637 — 119 —	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.
Id.	424755	1.750 —	Mascherpa Ida fu Siro, moglie di Vittadini Luigi, dom. a Pavia; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Mascherpa Ida fu Siro, moglie, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
Id.	206232	192,50	*Broccherio* Domenico di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Niguarda (Milano).	*Brocherio* Domenico di Giovanni, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 29 febbraio 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(573)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi della causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1929 che determina l'importo massimo dell'assegno mensile del personale in servizio di prova;

Visti: la legge n. 1047 del 27 giugno 1929; i Regi decreti-legge n. 1491 del 20 novembre 1930 e n. 561 del 14 aprile 1934 sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 16 giugno 1932 relativo ai concorsi nei pubblici impieghi, integrato e modificato coi decreti Presidenziali 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito con legge 3 giugno 1935, n. 1019;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Vista la nota 8 gennaio 1936-XIV, n. 4858/26/4 1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per esami a quattro posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di prima categoria (gruppo *A*) dei Monopoli di Stato.

Art. 2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato o agli Uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, Depositi generi di monopolio) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6, con la precisa indicazione del proprio recapito.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie resta fermo il predetto termine di 60 giorni per la presentazione della domanda, salvo produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni avanti la prima prova di esame.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Tale limite di età è elevato di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 e ad anni 39 per gli aspiranti:

a) mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista;

b) ex combattenti decorati al valor militare o che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto per delitti commessi sotto le armi.

I suddetti limiti di età sono rispettivamente aumentati di anni quattro per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Il beneficio medesimo è concesso anche ai feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

5° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale sanitario militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

6° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare; i mutilati ed invalidi di guerra e gli ex combattenti decorati al valore o promossi per merito di guerra, presenteranno detto documento annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588, *Giornale militare* del 1922.

I mutilati ed invalidi di guerra, per la causa fascista, gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e per la causa fascista, gli invalidi, gli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'Autorità marittima competente;

7° diploma originale o copia autentica notarile di laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali: oppure la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara; o la laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma od una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, comprovante a seconda dell'età del concorrente, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di cambattimento oppure ai Gruppi universitari, nonchè l'anno, il mese e il giorno di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni: dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il Segretario del P. N. F. o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice Segretari del Partito stesso. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P. N. F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui sono iscritti ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per

ratifica, da S. E. il Segretario del P. N. F. o da uno dei due Vice Segretari del Partito stesso;

10° fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente dichiari nella domanda di esser provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia, rilasciato da una pubblica Amministrazione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del banco di concorso.

Art. 3. — I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo gl'interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo, qualora presentino una attestazione delle autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentito far riferimento a documenti presso altre Amministrazioni dello Stato salvo pel titolo di studio, del quale si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti, può costituire motivo di esclusione dal concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 4. — L'esame consterà di tre prove scritte ed una prova orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 5. — La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — è composta di un funzionario di grado 5° (che la presiede) e di quattro funzionari di grado non inferiore al 6° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione avrà facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali relative prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 6. — Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per ciascuna prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 7. — Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella relativa graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, osservando le disposizioni relative agli invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti o legionari fiumani, o agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 o ai feriti fascisti, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi, agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nell'art. 10 del R. decreto-legge medesimo, nel R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1842, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 3 dicembre 1935, n. 2111.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8. — I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che, a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina di ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcuno indennizzo.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 800, di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (Finanze) oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno mensile suddetto sarà ridotto alla metà. A tali emolumenti si applicano le riduzioni dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

A coloro che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposto gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Di Revel.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte ed orale

Parte prima:

1. Diritto civile e nozioni di procedura civile.
2. Diritto commerciale.

Parte seconda:

1. Diritto amministrativo e corporativo.
2. Nozioni di diritto penale.
3. Nozioni di diritto costituzionale.

Parte terza:

1. Scienza delle finanze ed economia politica.
2. Nozioni sul sistema tributario del Regno.
3. Nozioni di statistica - Nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
4. Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi (legge 21 gennaio 1929, n. 67) — Ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e decreto Ministeriafile 5 luglio 1928, n. 140, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 29 settembre 1928, n. 227, supplemento).

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano in uno o più delle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: Di Revel.

(575)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.